



STATUTO SOCIALE

*Società Cooperativa per Azioni
Sede e Direzione Generale in Licata
Fondata nel 1920*

TITOLO I: COSTITUZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione e Denominazione

La Società Cooperativa è stata costituita in Licata con atto a rogito Notaio dott. Gaetano Sapio in data 9 gennaio 1920, registrato il 22 gennaio 1920 al n. 609 Lib. I Vol. 887, omologato dal Tribunale di Agrigento con decreto del 6 febbraio 1920.

Assume la forma di società cooperativa per azioni e l'attuale denominazione di Banca Popolare Sant'Angelo, Società Cooperativa per azioni.

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre dell'anno 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 3

Sede e Dipendenze

La Banca ha la sua Sede Legale in Licata nei locali dei propri uffici, dove si ritengono elettivamente domiciliati i soci a tutti gli effetti di legge.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la Società può istituire, acquisire, cedere e sopprimere dipendenze di qualsiasi tipo, rappresentanze ed uffici in Italia ed all'estero; può inoltre cedere e acquisire rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Con deliberazione assembleare e con le autorizzazioni di legge, la Società può procedere al rilievo, alla fusione per incorporazione ed alla concentrazione con altre banche o altre società.

Articolo 4 *Scopo sociale*

La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle loro varie forme, tanto nei confronti dei propri soci che dei non soci.

A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, la Banca può aderire ad accordi ed intese con altre aziende.

TITOLO II: PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - SOCI

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Banca è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali;
- d) dalla riserva di sovrapprezzo azioni.
- e) dalla riserva acquisto azioni proprie.

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni nominative del valore nominale di € 2,58 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.

L'emissione di azioni può avvenire, in linea di principio, illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni, salva l'ipotesi di cui all'art. 18.

Articolo 7

Prezzo delle azioni

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, pre-determinare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Articolo 8

Vincoli sulle azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

Articolo 9

Acquisto delle proprie azioni

Gli Amministratori possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 54 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 10

Azioni in favore di dipendenti

Può essere istituita, a norma delle vigenti disposizioni, una speciale categoria di azioni da assegnare ai dipendenti della Banca.

Queste azioni, dello stesso valore nominale delle azioni ordinarie, sono emesse con assegnazione straordinaria di utili per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Esse attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, ma hanno diritto di voto nelle sole deliberazioni previste dall'art. 2365 cod. civ. e sono trasferibili soltanto, per atto tra vivi, tra i dipendenti soci della Banca.

In caso di morte e di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, le azioni saranno rimborsate ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Possono altresì essere rimborsate, con le stesse modalità, in costanza del rapporto di lavoro, su richiesta degli aventi diritto e con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Soci

Possono essere ammesse a soci le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 12.

Possono essere ammesse a soci anche le persone giuridiche; esse debbono designare per iscritto, nella domanda di ammissione, la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Articolo 12

Cause di inammissibilità a socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati e tutti coloro che abbiano riportato una condanna che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e dall'uso di assegni, nonché coloro che si sono resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o il prestigio della Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziali per l'inadempimento di obbligazioni da essi assunte.

Non possono altresì far parte della Società i soggetti che sono stati dichiarati falliti ovvero assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione controllata o straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa.

I soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dai commi precedenti, sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Formalità per l'ammissione a socio

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per Legge o per Statuto o richiesta dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 500 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di particolari categorie o per periodi determinati.

Sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

L'aspirante socio nella domanda di ammissione deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

Per i minori le domande devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza. Il loro rappresentante legale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

La cessione dell'intera partecipazione sociale comporta automaticamente la perdita della qualità di socio, ancorché la cessione abbia l'effetto di trasferire solo il contenuto patrimoniale della partecipazione sociale.

La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato presso l'ultimo domicilio risultante dal libro dei soci.

Articolo 14

Gradimento all'ammissione a socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione a socio s'intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può proporre istanza di riesame della propria domanda di ammissione al Collegio dei Probiviri costituito ai sensi del presente statuto, nel

termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione, a pena di decadenza.

Il Collegio dei Probiviri, costituito secondo le formalità di cui all'art. 48 del presente statuto, si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, disponendo il riesame o respingendo la domanda e, in ogni caso, comunica la propria decisione al Consiglio di Amministrazione.

Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronunzia definitivamente sulla domanda, con deliberazione motivata.

Articolo 15

Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, previo, quando occorra, versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio.

L'ammissione a socio s'intende decaduta, previa intimazione da parte degli Amministratori, se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa, ovvero dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 14.

Articolo 16

Limiti al possesso azionario

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto o all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione. Trascorso

inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società.

Articolo 17

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso, con l'esclusione e con la cessione dell'intera partecipazione.

Articolo 18

Morte del socio

In caso di morte del socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società, anche in deroga ai limiti minimi di possesso azionario previsti dall'art. 13, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Peraltro se coloro che vengono ammessi alla continuazione del rapporto sociale sono minori di età, i diritti sociali inerenti alle relative azioni dovranno essere esercitati da un unico rappresentante, anche non socio della Banca, ma in possesso, comunque, dei requisiti di appartenenza, il quale avrà però diritto ad un solo voto per tutte le azioni di proprietà dei minori predetti; questi acquisteranno individualmente il potere di esercitare il diritto sociale con il conseguimento della maggiore età o dell'emancipazione.

Articolo 19

Recesso del socio

Il recesso del socio è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa stabiliti.

E' in ogni caso escluso il recesso parziale. E' in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 7.

Articolo 20

Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ..

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 12 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Il socio escluso può altresì ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 7.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art. 7.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Articolo 21

Rimborso ed annullamento delle azioni

In caso di morte, recesso od esclusione del socio, le azioni ad esso intestate saranno rimborsate al prezzo determinato dall'art. 7.

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Articolo 22

Dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla società.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Organi sociali

Gli organi della Società ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, quando nominato;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Consigliere Delegato, quando nominato in alternativa al Direttore Generale;
- f) il Collegio dei Sindaci;
- g) il Collegio dei Proviviri;
- h) il Direttore Generale.

Le nomine del Comitato Esecutivo e del Consigliere Delegato sono da considerarsi alternative.

TITOLO IV: ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea in quella data.

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 25

Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli amministratori e i Sindaci e provvede alla loro eventuale revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di Revisione incaricata del controllo contabile;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare ed il Regolamento di cui all'art. 32, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 55, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna

assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Articolo 26

Intervento all'assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente. Le deleghe, che non possono essere rilasciate in bianco, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni socio non può rappresentare più di 5 soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

Articolo 27

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di una sua assenza

o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da Consigliere designato dall'Assemblea.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni. Nella conduzione dell'Assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio.

Articolo 28

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quinto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, c.c., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un trentesimo dei soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un ventesimo dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

L'Assemblea straordinaria convocata per trasformazione della Banca o per fusione della stessa, da cui risultino società per azioni, delibera con la maggioranza prevista dall'art. 31 del D.lgs. n. 385/93.

Articolo 29

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo; a parità di voti la proposta si intende respinta.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta, a maggioranza e con voto palese, di procedere alla nomina mediante voto palese.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della Società devono riportare, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 30

Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 31

Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO V: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove membri ad un massimo di dodici, di cui almeno due indipendenti, eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente statuto.

Almeno tre dei Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con la società di revisione incaricata della revisione contabile della Società;
- siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società,

salva l'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 cod. civ., o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate o di enti centrali di Categoria.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori, possono essere presentate candidature per i consiglieri da nominare sostenute da almeno 100 soci, con indicazione della professione dei candidati ed il possesso dei requisiti richiesti.

Le candidature proposte andranno riportate in schede prestampate, che i soci avranno la facoltà di modificare, cancellando i nomi dei candidati ivi indicati, ai quali non intendono dare il proprio voto ed, eventualmente, di sostituire con quelle di altri candidati non indicati nella scheda prestampata. Tali facoltà sono espressamente indicate nella scheda prestampata. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Con apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Articolo 33

Durata della carica degli amministratori

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Il Consiglio, all'infuori del Presidente e del Vice Presidente, si rinnova di un terzo ogni anno.

Fin tanto che la scadenza non possa essere determinata per anzianità di carica, essa viene stabilita mediante sorteggio.

Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Articolo 34

Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione.

La cooptazione è ammissibile purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri nominati come al precedente comma, restano in carica fino alla prossima Assemblea. I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità; essi restano pertanto in carica per il tempo in cui lo sarebbero rimasti i Consiglieri sostituiti.

Nel caso di nomine contemporanee, la carica di Consigliere di più lunga durata spetta all'eletto con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Articolo 35

Cariche consiliari

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratori.

Può altresì nominare, determinandone i poteri, un Consigliere delegato.

Elegge inoltre annualmente un Segretario nella persona di un Amministratore o del Direttore Generale.

In caso di assenza od impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono assunte dal Consigliere meno anziano di età fra i presenti.

Articolo 36

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esercitare le funzioni ed i poteri previsti dal presente statuto, sorveglia l'andamento della Società e può adottare, in caso di necessità ed urgenza, le decisioni ed i provvedimenti ivi compresa la promozione di azioni, istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e di cassazione, nonché le decisioni in materia di erogazione del credito che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, informandone gli stessi nella prima adunanza.

In caso di necessità e urgenza, decisioni in materia di erogazione del credito potranno essere adottate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su proposte del Direttore Generale.

L'esistenza delle condizioni per l'esercizio dei poteri previsti nei precedenti commi e l'osservanza dell'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo in ordine alle decisioni ed a provvedimenti adottati, non sono sindacabili da parte dei terzi.

Se durante l'esercizio viene meno, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio, completato ai sensi dell'art. 34, provvede alla loro nomina.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano

nella carica, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 37

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno un giorno prima della riunione.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve esse-

re presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 38

Costituzione e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente riunito quando sono presenti più della metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 39

Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

Articolo 40

Poteri ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che lo statuto o la legge riservano all'Assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, fermi restando i limiti di cui all'art. 2361 cod. civ.;
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposita riserva;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione del personale con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;

- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti della Direzione Generale;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quelli rimessi dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce all'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 41, o, in alternativa, al Consigliere Delegato, se nominato, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire ad uno o più Consiglieri particolari incarichi per il compimento di singoli atti o negozi.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi potranno essere delegati al Direttore Generale e ad altri funzionari, ai preposti alle dipendenze ed ai dipendenti investiti

di particolari funzioni, entro limiti di importo graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Delle decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovrà essere data notizia al Comitato Esecutivo, se nominato, e, anche per importi globali, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza mensile e comunque nella loro prima riunione.

Ciascun Amministratore ha l'obbligo di dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della società, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ..

Articolo 41

Compensi degli amministratori

I Consiglieri, oltre al riparto degli utili di cui all'art. 54 del presente statuto, hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato.

Medaglie di presenza ed indennità potranno essere fissate a favore del Consiglio di Amministrazione con deliberazione dell'Assemblea.

La remunerazione dei Consiglieri investiti di speciali cariche previste dallo statuto, è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

TITOLO VI: COMITATO ESECUTIVO

Articolo 42

Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente, che lo presiede, e da tre Consiglieri nominati dal Consiglio, che restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di Consigliere.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni quindici giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, secondo quanto previsto dall'art. 36.

Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno un Segretario o chiama a tale ufficio il Direttore Generale.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39.

Alle riunioni del Comitato devono assistere i Sindaci e partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale o, in caso di assenza o di impedimento di questi, chi ne fa le veci.

Per la trattazione di particolari argomenti o pratiche, il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altri membri della Direzione Generale, dirigenti e funzionari.

Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza mensile e comunque nella sua prima riunione.

Il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio e al Collegio sindacale ogni semestre sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società

TITOLO VII: IL COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 43

Nomina, composizione, durata e compenso del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa inoltre l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Costituisce causa di ineleggibilità e/o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di aziende che svolgono attività in concorrenza di quella della società, salvo si tratti di organismi di categoria.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Articolo 44

Compiti e poteri del Collegio dei Sindaci

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale .

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno

nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci assistono alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Articolo 45

Funzionamento del Collegio Sindacale

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e viene convocato dal Presidente.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché per visionare, ricevere e trattare la documentazione.

La riunione si intende svolta nel luogo ove sia presente il Presidente.

Articolo 46

Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2409 quater cod. civ..

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della successiva Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 bis ultimo comma cod. civ..

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentita la società interessata.

La società di revisione svolge le funzioni di cui all'art. 2409-bis cod. civ..

La società che esercita l'attività di revisione contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La medesima società invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO VIII: IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 47

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, fra i soci tre Probiviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti sostituiscono pure in ordine di età, di volta in volta, il componente del Collegio che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Articolo 48

Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri decide inappellabilmente, secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, oltre che sui reclami di cui all'art. 20 del presente statuto, su tutte le controversie che potessero insorgere fra la Società ed i soci o fra i soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali. In tali controversie il Collegio è competente solo se sia stato nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci all'unanimità o se, prima dell'istruzione della controversia, tutti i soggetti che di essa sono parte abbiano formalmente prodotto dichiarazione di accettazione e gradimento. In caso contrario il Collegio sarà incompetente a ricevere il ricorso.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime inoltre, entro trenta giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 14, III comma, del presente statuto.

Le decisioni di tale organo non hanno natura di lodo arbitrale.

TITOLO IX: DIREZIONE GENERALE

Articolo 49

Composizione

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la revoca ed il licenziamento del Direttore Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Per la nomina, la revoca ed il licenziamento degli altri componenti della Direzione Generale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri di Amministrazione.

Articolo 50

Direttore Generale

Il Direttore Generale è il capo del personale; ha il potere di proposta in materia di assunzione, di promozione e di licenziamento del personale; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone poi al Presidente per le conseguenti deliberazioni.

Il Direttore Generale formula proposte in materia di erogazione del credito agli Organi competenti e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e del Consigliere Delegato se nominato; sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, esercitando le attribuzioni ed i poteri che gli sono conferiti dal presente statuto e dagli altri organi della società; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito in tutte le facoltà e funzioni attribuitegli, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado o secondo l'anzianità del grado stesso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non abbia designato tra i Vice Direttori Generali quello che deve assumere le funzioni di vicariato.

TITOLO X: SUCCURSALI

Articolo 51

Succursali

Le succursali di ogni ordine e grado e gli uffici di rappresentanza dipendono dalla Direzione Generale.

Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione che determinerà la facoltà di firma del personale ad esse addetto.

TITOLO XI:

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 52

Poteri di firma

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte a terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano al Presidente o a chi lo sostituisce, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono, inoltre, essere conferite dal Consiglio di Amministrazione al Consigliere Delegato, se nominato, ed a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche a soggetti estranei alla Società, per il compimento di determinati atti.

Articolo 53

Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 54

Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato: in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla Riserva Legale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- a) alla riserva straordinaria una quota nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene deliberata dall'Assemblea;
- b) ai Soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea quale dividendo delle azioni;
- c) una quota non superiore al 5%, a disposizione del Consiglio di Amministrazione, da erogare ai suoi componenti secondo criteri e modalità che vengono determinati dal consiglio stesso, ovviamente in aggiunta ai compensi previsti dall'art. 41 del presente statuto;
- d) una quota non superiore al 10% da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, a scopo di beneficenza, assistenza, di pubblico interesse e di ricerche socio-economiche nel territorio, anche attraverso le attività della Fondazione "Angelo Curella".

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni della società.

Alla riserva straordinaria sono altresì imputati i dividendi non riscossi e caduti in prescrizione.

Articolo 55

Scioglimento della Società

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 29 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione dei rispettivi possessi azionari.

